



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Al Comune di Gratteri

protocollo@pec.comune.gratteri.pa.it

Oggetto: Invito n 10-2020 – Comune di Gratteri -Segnalazione n. 125-2019 relativa alla qualificazione tematica domicilio digitale.

Come è noto l'art. 17, co. 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) prevede *“È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione”*. La determinazione AgID n. 15/2018 del 26/01/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art. 17, co. 1-quater del CAD, è istituito presso l'AgID l'Ufficio dell'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con Segnalazione al Difensore per il digitale (prot. AgID n. 14317 del 28/10/2019) si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni di norme riguardanti la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell'art. 16, co.12 del DL n. 179/2012: *“Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11*

febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati”.

La mancata comunicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Ministero della Giustizia, ai fini dell'inserimento nell'elenco previsto ex art. 16 co. 12 del DL n. 179/2012, impedisce le comunicazioni e le notificazioni in modalità telematica.

Si è ritenuta, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita il Comune di Gratteri “*a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni*”, comunicando al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo di PEC al quale, nel rispetto della normativa vigente, si vogliono ricevere le comunicazioni e notificazioni in modalità telematica, dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione, ai sensi dell'art.17, co. 1 quater del C.A.D.

Cordiali saluti,